



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 29.01.2021

Numero di pubblicazione: BH07-0000002076

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 vORC, aexelian sagl

Organizzazioni interessate:

aexelian sagl
CHE-114.964.548
c/o: Giovanni Coda
Via Ruvioli 4c
6853 Ligrone

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 vORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio in vigore fino al 31.12.2020 (vORC) avviata nei confronti di: aexelian sagl, Mendrisio (CHE-114.964.548), ritenuto che

I. secondo l'art. 152 cpv. 1 vORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Secondo l'art. 152 cpv. 5 vORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione, gli emolumenti e l'ammenda. L'art. 3 cpv. 1 punto 4. dell'allegato dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC) prevede che gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotano, per la diffida a procedere a una notificazione, una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00. Se le persone obbligate alla notificazione non danno seguito al loro obbligo di notificazione, l'ufficio del registro di commercio può comminare un'ammenda a loro carico sino a CHF 5'000.00, conformemente all'art. 940 del Codice delle obbligazioni. L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpfli's Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152);

II. da una verifica è emerso che il domiciliatario della società in oggetto ha trasferito il

proprio domicilio, ma le persone obbligate alla notificazione non hanno proceduto a notificare la relativa modifica per l'iscrizione nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 15 ottobre 2020 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l'ente giuridico in oggetto a notificare l'iscrizione. Il termine di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 vORC per procedere a notificare l'iscrizione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un'iscrizione d'ufficio;

III. Ritenuto come il signor Giovanni Coda si sia inizialmente manifestato dopo l'avvio della presente procedura, ma non abbia poi dato seguito a quanto richiesto dallo scrivente Ufficio, è applicata nei suoi confronti un'ammenda pari a CHF 200.00. Al signor Raffaele Taborelli che non si è invece minimamente manifestato è applicata un'ammenda di CHF 500.00. Visto il comportamento negligente delle persone obbligate alla notificazione è riscossa una tassa di diffida pari a CHF 150.00; sulla base dell'art. 152 cpv. 5 vORC, decide:

1. La modifica del domicilio legale della aexelian sagl, Mendrisio, è iscritta nel registro di commercio.
2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:
aexelian sagl, in Mendrisio, CHE-114.964.548, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 233 del 02.12.2019, Pubbl. 1004772660). Nuovo recapito: c/o Giovanni Coda, Via Stramonte 7, 6853 Ligornetto. Iscrizione d'ufficio secondo l'art. 152 ORC.
3. La tassa per l'iscrizione della modifica del domicilio legale ammonta a CHF 30.00 (art. 3 cpv. 1 punto 1.3 allegato OEmol-RC). Per la diffida è riscossa una tassa di CHF 150.00 (art. 3 cpv. 1 punto 4. allegato OEmol-RC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per le spese di cancelleria, CHF 18.00 per le spese postali e CHF 15.00 per la pubblicazione nel FUSC.
4. È inflitta un'ammenda di CHF 200.00 a carico di Giovanni Coda e di CHF 500.00 a carico di Raffaele Taborelli.
5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 263.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Giovanni Coda e Raffaele Taborelli. A carico di Giovanni Coda è posta personalmente l'ammenda di CHF 200.00. A carico di Raffaele Taborelli è posta personalmente l'ammenda di CHF 500.00.
6. La presente decisione è notificata personalmente a mezzo raccomandata a Giovanni Coda, Via Stramonte 7, 6853 Ligornetto (art. 152 cpv. 6 vORC). Ritenuto come il signor Raffaele Taborelli non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è altresì notificata mediante pubblicazione nel FUSC.
7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni. Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 01.03.2021

Punto di contatto:

Ufficio del registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca